



L'IMPRESA DELLA RICERCA

Il regolamento *spin-off* dell'Università di Udine

Sommario:

1. Introduzione: gli *spin-off* come strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico
2. Il regolamento per la costituzione di *spin-off*
3. Il Comitato Tecnico Spin-off
4. Gli *spin-off* dell'Università (dalla proposta all'inizio dell'attività)
5. Gli *spin-off* accademici
6. Logo, spazi e altre risorse

1. Introduzione.

Gli spin-off¹ come strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico

Quando le conoscenze innovative risultato della ricerca non sono codificabili e quindi tutelabili come proprietà intellettuale, il miglior strumento di valorizzazione è senza dubbio il loro impiego in imprese che si avvalgono del *know how* di alto livello dei soci e del loro legame con l'ente di ricerca di provenienza. Lo *spin-off* della ricerca, assieme all'attività brevettuale e alla gestione dei rapporti di collaborazione con le imprese, è perciò uno strumento di peculiare interesse per le università che attribuiscono valore al trasferimento delle conoscenze al mondo produttivo.

L'università di Udine ha avviato il suo primo *spin-off* come naturale evoluzione di un progetto di ricerca che aveva portato all'acquisizione di attrezzature e competenze di alto livello nel campo della prototipazione rapida. E' nata così MarMax s.r.l., una società partecipata dall'università, che offre al mondo produttivo regionale un servizio nuovo e collabora con l'Ateneo. Con il *Regolamento per la costituzione di spin-off* l'Università ha voluto dotarsi di uno strumento idoneo a favorire e gestire la costituzione di questo tipo di imprese e a definirne i rapporti con l'Ateneo stesso.

2. Il regolamento per la costituzione di spin-off

Emanato con DR n. 443 del 20.05.2003, è stato sottoposto a revisione in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto societario. La nuova versione è stata approvata nella seduta del CdA del 18.03.2004 ed emanato con DR n. 259 del 06.04.2004.

L'adozione del regolamento ha consentito di soddisfare l'esigenza di disciplinare la partecipazione di personale docente e ricercatore (con mantenimento in servizio) e di dottorandi e assegnisti a società finalizzate all'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca, affinché le imprese medesime possano essere ammesse agli interventi di sostegno della ricerca industriale previsti dal Dlgs. 297/1999.

Il primo titolo del regolamento è dedicato a definizioni e principi generali e definisce composizione e competenze del **Comitato Tecnico Spin-off** (CTS).

Il secondo tratta degli **spin-off dell'università**, cioè delle società partecipate dall'Ateneo: soci e proposta, partecipazione dell'Università, partecipazione del personale e procedura di costituzione della società.

Il terzo è dedicato agli **spin-off accademici**, cioè alle società costituite o partecipate dal personale universitario strutturato, senza la partecipazione dell'Università.

Il quarto titolo tratta dell'utilizzo del logo e dei rapporti Università - *spin-off*.

3. Il Comitato Tecnico Spin-off (art. 2)

Ha un ruolo centrale nella promozione degli *spin-off* in virtù dei compiti di indirizzo, valutazione e monitoraggio, che gli sono attribuiti dal regolamento.

Il Comitato (CTS) è nominato con decreto rettorale, sentita la Conferenza dei Dipartimenti e resta in carica 2 anni accademici.

E' prevista una **componente fissa** rappresentata dai membri di diritto e da quelli scelti dal Rettore, e da una **componente variabile**.

I membri di diritto sono:

- il Rettore, o suo delegato, che lo presiede;
- il Direttore amministrativo, o suo delegato;
- il rappresentante dell'Università nel Consorzio Friuli Innovazione.

I membri nominati dal Rettore sono:

- 4 docenti, di cui almeno uno appartenente a settori economico gestionali e uno appartenente a settori tecnico-scientifici.

La componente variabile è scelta di volta in volta dal Presidente in relazione alle competenze tecnico-scientifiche richieste ai fini della valutazione delle proposte di *spin-off*. Possono essere

¹ Letteralmente *spin off* significa "gemmazione". Il termine si utilizza ormai comunemente per individuare nuove imprese specializzate che nascono da realtà già consolidate. E' interessante osservare che alla Oxford University gli *spin off* sono chiamati *spin out* la composizione con *out*pare di migliore auspicio rispetto a quella con *off*.

convocati al massimo 2 docenti o ricercatori e al massimo 2 esperti provenienti dal mondo imprenditoriale.

Per il biennio accademico 2003/2005 il CTS è così costituito:

- professoressa Cristiana Compagno (presidente);
- dott. Francesco Savonitto (direttore amministrativo, componente di diritto);
- professor Alessandro Trovarelli (vicepresidente del Consorzio Friuli Innovazione, componente di diritto);
- professor Alfredo Antonini (componente);
- professor Moreno Falaschi (componente);
- professor Guido Nassimbeni (componente);
- professor Bruno Stefanon (componente).

I compiti del CTS sono puntualmente definiti dal comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce gli elementi sui quali il Comitato deve basare la valutazione delle proposte di costituzione di *spin-off*.

L'attività del CTS è supportata dall'Ufficio per il Trasferimento Tecnologico attivato presso la Ripartizione Ricerca.

4. Gli spin-off dell'Università degli Studi di Udine (artt. 3-6)

Sono definiti dall'articolo 1 del regolamento come "quelle società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio". Lo scopo della società deve essere ovviamente "l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi" (art. 1, c. 1).

Le disposizioni in materia di soci proponenti e altri partecipanti sono contenute nell'**articolo 3**.

Le iniziative imprenditoriali possono essere proposte da:

- strutture dell'Università;
- docenti e ricercatori (anche di altri atenei);
- personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale dello spin-off:

- i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
- gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato;
- i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca;
- ogni altra persona fisica o giuridica (anche straniera).

La **partecipazione dell'Università** è trattata dall'**articolo 4**.

L'Università non può detenere una quota della società superiore al 30%, salvo che il CdA, sentito il CTS, non disponga diversamente in relazione a particolari motivi di convenienza. Le strutture dell'Ateneo interessate possono concorrere alla messa a disposizione dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale. In tal caso il dividendo spettante all'Università sarà ripartito tra Amministrazione centrale e Struttura secondo gli accordi stipulati al momento della messa a disposizione dei fondi (v. art. 6 c. 5).

La società:

- non può svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi;
- deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione di cui l'Ateneo possa nominare un membro.

Tutti i soci dovranno sottoscrivere **patti parasociali** della durata di 5 anni, rinnovabili e modificabili solo all'unanimità dei soci, che prevedano le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4. Si tratta di misure finalizzate a limitare i rischi della partecipazione dell'Ateneo, che per ovvie ragioni non può esporsi come un privato ai rischi d'impresa. I patti parasociali, tra le altre cose, garantiscono che modifiche a compagine e oggetto sociale e variazioni del capitale possano essere deliberate solo

con il consenso dell'Università. Consentono all'Ateneo di nominare almeno un sindaco e un revisore e prevedono altre misure che fanno della sua una partecipazione privilegiata (opzione di vendita, versamento del capitale non contestuale alla sottoscrizione, privilegio in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, postergazione in caso di riduzione del capitale per perdite).

La **posizione del personale universitario socio** di uno *spin-off* dell'Università, è trattata dall'**articolo 5** del regolamento. Le disposizioni sono diverse a seconda che si tratti di docenti o ricercatori a tempo pieno o a tempo definito o di personale tecnico amministrativo.

Per i **docenti e i ricercatori a tempo pieno**, che propongono l'attivazione di uno *spin-off*, la delibera con la quale il CdA approva la costituzione della società, vale come autorizzazione a svolgere **attività a favore dello *spin-off***, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato. L'autorizzazione vale finché l'Ateneo mantiene la sua partecipazione alla società. Docenti e ricercatori a tempo pieno che entrano nella società dopo la sua costituzione e intendono svolgere attività per essa, devono chiederne autorizzazione al Rettore, che si pronuncia sentito il CTS. Tale autorizzazione estende ai nuovi soci le disposizioni valide per i soci proponenti.

Docenti e ricercatori a tempo pieno devono garantire che l'attività a favore dello *spin-off* non si ponga in contrasto con il diligente e regolare svolgimento dei compiti di didattica e ricerca. Il preside della facoltà di appartenenza e il direttore del dipartimento di appartenenza vigilano su questo aspetto. Nel caso si rilevasse l'incompatibilità tra l'attività a favore dello *spin-off* e quelle proprie, su semplice richiesta del Rettore il docente o ricercatore deve immediatamente cessare l'attività a favore della società, a meno che non chieda il collocamento in aspettativa senza assegni o che non opti per il tempo definito. In caso di cessazione dell'attività a favore dello *spin-off* è fatto salvo il diritto di conservare la propria quota sociale.

Il docente o ricercatore a tempo pieno può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dello *spin-off*. Può invece assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato solo previa delibera del Senato accademico. Se l'interessato assume la carica senza l'autorizzazione del Senato accademico è collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni per l'intera durata della carica.

Docenti e i ricercatori a tempo definito non necessitano di autorizzazioni per svolgere attività a favore dello *spin-off* o per assumere cariche. Devono tuttavia garantire il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni didattiche e di ricerca.

Il **personale tecnico amministrativo** può svolgere attività a favore dello *spin-off*, anche retribuita, previa autorizzazione del Direttore amministrativo, sentito il responsabile della struttura di appartenenza. L'attività deve essere svolta ovviamente fuori dell'orario d'ufficio.

Soci del ruolo del personale tecnico amministrativo possono anche essere nominati consiglieri di amministrazione, purché ciò risulti compatibile con l'adempimento dei propri doveri d'ufficio, secondo quanto verificato anno per anno dal Responsabile della struttura. A tal fine il dipendente è tenuto a comunicare la propria nomina al CTS.

I soci **titolari di assegni di ricerca**, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni specifiche, possono svolgere per lo *spin-off* attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

I **dottorandi di ricerca** che intendano svolgere a favore dello *spin-off* attività anche non retribuita devono richiedere l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Gli **allievi delle scuole di specializzazione**, esclusi quelli dell'area medica, possono prestare attività a favore dello *spin-off*, anche retribuita, purché al di fuori dell'attività formativa.

La remunerazione per l'attività prestata dal socio a favore dello *spin-off* non può eccedere quanto normalmente praticato dal mercato, né deve porre il socio in posizione di vantaggio rispetto agli altri.

Al termine di ciascun esercizio sociale tutto il personale universitario socio dello *spin-off* deve comunicare alla Ripartizione Personale i dividendi, i compensi e le remunerazioni percepite dallo *spin-off*.

La **procedura per la costituzione dello *spin-off* dell'università** è oggetto dell'**articolo 6** che prevede che la proposta sia redatta secondo lo schema approvato dal CTS, a cui vanno allegati una dichiarazione della Struttura di afferenza sulla validità tecnico-scientifica della proposta ed il *business plan*. Questo deve essere redatto secondo il modello approvato dal CTS. Il regolamento prevede che alla proposta siano allegati anche l'elenco dei beni e servizi richiesti all'Ateneo, con indicazioni delle condizioni contrattuali proposte, e la definizione della partecipazione dell'Ateneo al capitale: questi allegati sono però resi superflui dal modello di proposta adottato, che prevede già l'acquisizione delle informazioni necessarie al CTS.

Il Comitato, nella prima seduta utile, formula un parere tecnico non vincolante sul progetto proposto, pronunciandosi sulla validità dell'idea aziendale, l'innovatività, le qualità scientifiche e tecnologiche dell'iniziativa e le sue prospettive economiche e di mercato. L'analisi viene condotta sulla base del *business plan* presentato, tenendo conto della compagine e del capitale sociale, del ruolo che i soci proponenti avranno nello *spin-off* e del sostegno richiesto all'Università in termini di messa a disposizione di attrezzature e risorse. Raccolto il parere del Senato Accademico, l'iter si conclude con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto e autorizza l'acquisizione delle quote della società². Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'**Albo degli spin-off** tenuto dall'Università.

Il **Consiglio di Amministrazione dell'Università** deve ovviamente autorizzare la stipula di eventuali contratti che mettono a disposizione dello *spin-off* immobili e attrezzature. È chiamato inoltre a nominare, se ritenuto opportuno, il rappresentante dell'Università nel consiglio di amministrazione dello *spin-off*, un sindaco ed un revisore dei conti, se previsto. Deve inoltre deliberare in merito ad aumenti del capitale sociale.

La quota di **dividendo** spettante all'Università affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Queste risorse saranno destinate a sostenere le iniziative di trasferimento tecnologico dell'Ateneo.

5. Gli spin-off accademici (art. 7)

Sono definiti dall'articolo 1 del regolamento come "quelle società, delle quali l'Università non sia socia, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente un'unità di personale strutturata dell'Università: docente, ricercatore o tecnico amministrativo". Come per gli *spin-off* dell'Università anche per quelli accademici lo scopo deve essere "l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi" (art. 1, c. 1). Ciò non può avvenire in concorrenza con le attività di ricerca e consulenza rese dalle Strutture dell'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni a favore di terzi.

Il personale che intenda costituire uno *spin-off* accademico, o intenda parteciparvi, deve richiedere specifica **autorizzazione**.

La **domanda**, che deve evidenziare il carattere innovativo dell'iniziativa ed i suoi nessi con l'attività di ricerca condotta in Ateneo, deve essere inoltrata al Rettore o al direttore amministrativo a seconda che gli interessati siano docenti e ricercatori o personale tecnico amministrativo.

Il **personale docente e ricercatore a tempo pieno**, che intende prestare la sua opera a favore dell'impresa, deve richiedere anno per anno il **mantenimento in servizio**, garantendo il diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca. Su questo aspetto il regolamento prevede la vigilanza di presidi e direttori di dipartimento. Se l'attività a favore dello *spin-off* si rivelasse incompatibile con lo svolgimento dei compiti didattici e di ricerca, il docente o ricercatore, se richiesto dal Rettore, deve cessare immediatamente l'attività per la società, fatto salvo il diritto a conservare la

² Se il progetto prevede l'uso di spazi dell'Università, il Consiglio di Amministrazione deve tenere conto della deliberazione del Consiglio della Struttura cui sono assegnati i locali in questione. Questa deliberazione dovrà essere quindi acquisita già in fase istruttoria.

partecipazione sociale. In alternativa può optare per il tempo definito o chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

Docenti e ricercatori dovranno richiedere volta per volta l'autorizzazione a percepire **compensi** per l'attività svolta per lo *spin-off*, secondo quanto stabilito dal *Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni* (procedura di competenza della RIPE).

Docenti e ricercatori a tempo definito, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a costituire uno *spin-off* accademico, sono soggetti solo all'obbligo del rispetto del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Il **personale tecnico amministrativo**, autorizzato a costituire uno *spin-off* accademico, o a parteciparvi, può svolgere attività retribuita a favore della società fuori orario di servizio e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza. Può anche essere nominato componente del consiglio di Amministrazione, purché ciò non comprometta l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni. Questo aspetto sarà verificato anno per anno dal Responsabile della struttura di appartenenza.

Per quanto attiene i compensi per l'attività svolta per la società gli interessati sono tenuti ad attenersi a quanto disposto dal *Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni*.

Tutto il personale universitario socio dello *spin-off* è tenuto a sottoscrivere un impegno per la buona riuscita dell'iniziativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università. Dovrà inoltre informare il CTS, almeno una volta all'anno, entro il termine di approvazione del Bilancio, sull'attività e sulla gestione dello *spin-off*.

6. Logo, spazi e altre risorse (artt. 8-9)

Gli *spin-off* possono richiedere di utilizzare **nome e logo** dell'Università. La concessione sarà regolata da apposito contratto di licenza e subordinata all'impegno di tenere l'Università manlevata e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di nome e logo (art. 8).

In fase di richiesta di autorizzazione o di proposta di costituzione di *spin-off* (indipendentemente dalla partecipazione dell'Università) gli interessati possono richiedere di usufruire di spazi, attrezzature, brevetti e personale dell'Ateneo ("distacco temporaneo di personale di ricerca" previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 593 del 08.08.2000). I rapporti tra *spin-off* e Università saranno regolati da apposite convenzioni (art. 9).

L'utilizzo di **spazi e attrezzature** può essere concesso per tre anni eventualmente prorogabili per una sola volta. La misura ha il fine di garantire agli *spin-off* la disponibilità di strumenti la cui acquisizione rappresenterebbe una barriera per una società appena costituita. Si tratta di una forma di "ospitalità" pensata quando la realizzazione di un incubatore era ancora solo un'ipotesi. L'avvio del Parco Scientifico e Tecnologico che sarà gestito dal Consorzio Friuli Innovazione risponderà sicuramente meglio dell'Ateneo a questa esigenza. La possibilità di concedere agli *spin-off* spazi dell'Università è infatti fortemente condizionata da problemi di effettiva disponibilità di locali.

Si ricorda infine che l'articolo 10 riconosce allo *spin-off* la titolarità dei diritti di **proprietà intellettuale** dei risultati della ricerca condotta, fatta salva l'applicazione alle invenzioni conseguite dal personale strutturato dell'Ateneo delle disposizioni del *Regolamento interno in materia di proprietà intellettuale*.